

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.11.2008
COM(2008) 786 definitivo
(adottato come SEC(2008) 2604)

2008/0224(CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Ragioni e obiettivi della proposta

L'obiettivo della presente proposta è introdurre nel regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA) disposizioni atte a creare una nuova categoria di personale specifica per il Parlamento europeo. La proposta riguarda gli assistenti dei deputati al Parlamento europeo con sede di servizio in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento europeo (Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo), ad eccezione degli assistenti che lavorano presso gli uffici di deputati europei nel paese di elezione, ad esempio gli uffici circoscrizionali, e mira a chiarire e migliorare la loro situazione attuale nel pieno rispetto della particolarità delle funzioni che esercitano in seno al Parlamento.

- Contesto generale

L'attuale sistema di assunzione degli assistenti dei deputati al PE, interamente basato su disposizioni contrattuali di diritto privato, sembra non essere più compatibile con le dimensioni e la complessità di un Parlamento composto da deputati di 27 Stati membri. Tale sistema comporta un imponente onere amministrativo sia per l'amministrazione del Parlamento che per i singoli deputati. A parte tale onere amministrativo, l'applicazione di 27 diversi regimi fiscali e previdenziali a persone che lavorano tra Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo e altre parti d'Europa implica numerose limitazioni per quanto concerne la posizione degli assistenti dei deputati al PE.

Nel 2000, nel contesto della proposta della Commissione del 19 maggio 1998, il Consiglio ha dichiarato di essere pienamente consapevole della necessità di regolamentare le condizioni d'impiego degli assistenti parlamentari e di migliorare la loro attuale situazione. A tal fine il Consiglio ha indicato di avere adottato il 26 aprile 1999, in sede di esame del progetto di statuto dei deputati al Parlamento europeo, dei principi che ritiene essenziali a tale riguardo, ovverosia:

- pagamento diretto degli assistenti da parte del Parlamento, sotto la responsabilità e in conformità delle istruzioni personali del deputato;
- esistenza di un contratto scritto registrato presso il Parlamento europeo;
- rispetto delle disposizioni applicabili in materia fiscale e previdenziale.

Questi principi vengono rispettati nella presente proposta, che introduce nel RAA la nuova categoria degli assistenti parlamentari. Le persone rientranti nella nuova categoria verrebbero assunte dal Parlamento europeo per un suo deputato dopo essere state selezionate dal deputato stesso.

Sono introdotte norme specifiche per disciplinare questa nuova categoria di personale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle funzioni degli assistenti parlamentari e delle loro relazioni con il Parlamento europeo e i suoi deputati.

L'introduzione di questa nuova categoria nel RAA condurrebbe inoltre alla sostituzione di 27 regimi contrattuali, fiscali e previdenziali diversi con un regime unico.

- Disposizioni esistenti nell'ambito trattato dalla proposta

Regolamento (CE, Euratom) n. 259/68 del Consiglio che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

Decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2005/684/CE, Euratom)

- Coerenza con le altre politiche e gli altri obiettivi dell'Unione

Non applicabile.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione dell'impatto

Il progetto di proposta si limita a introdurre una nuova categoria di personale nel RAA, pertanto non si prevede alcun impatto esterno. Per tale motivo non è stato necessario effettuare una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi dell'azione proposta

La proposta stabilisce disposizioni che introducono una nuova categoria di personale per gli assistenti dei deputati al PE nel regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

- Base giuridica

Articolo 283 del trattato che istituisce la Comunità europea.

- Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

In base al principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale di integrare gli assistenti dei deputati al PE con sede di servizio in uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo (Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo) nel regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, è necessario e opportuno definire norme concernenti questa nuova categoria rispettandone le specificità. La presente proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito.

- Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

La proposta riguarda la modifica di un atto esistente.

4. IMPLICAZIONI DI BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere della Corte di giustizia³,

visto il parere della Corte dei conti⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo⁵, i deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali che scelgono liberamente. Attualmente, tutti i collaboratori personali sono assunti, in base a contratti soggetti al diritto nazionale, direttamente dai deputati, cui il Parlamento europeo rimborsa le spese sostenute nei limiti di un tetto massimo.
- (2) Un numero limitato di tali collaboratori personali (in appresso denominati "assistenti parlamentari") lavora per uno o più deputati negli edifici del Parlamento europeo di Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. Gli altri collaboratori personali lavorano per i deputati nello Stato membro in cui questi ultimi sono stati eletti.
- (3) Contrariamente a questi ultimi, gli assistenti parlamentari risiedono, in genere, all'estero. Essi lavorano nelle sedi del Parlamento europeo in un contesto europeo, multilingue e multiculturale e svolgono mansioni che sono direttamente connesse con la funzione del Parlamento europeo.
- (4) Ciò è stato, inoltre, confermato dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il quale ha riconosciuto come, per taluni aspetti, sia possibile ritenere che gli assistenti parlamentari, ai fini dell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità

¹ GU C ... del ..., pag. ...

² GU C ... del ..., pag. ...

³ GU C ... del ..., pag. ...

⁴ GU C ... del ..., pag. ...

⁵ GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.

europee e del regime applicabile agli altri agenti⁶, svolgano mansioni per il Parlamento⁷.

- (5) Per i motivi summenzionati e al fine di garantire attraverso regole comuni la trasparenza, la non discriminazione e la certezza del diritto, è opportuno far sì che detti assistenti, ad eccezione delle persone che lavorano per i deputati nello Stato membro in cui questi ultimi sono stati eletti, incluse le persone che lavorano per i deputati a livello locale in uno degli Stati membri in cui sono situate le tre sedi di lavoro del Parlamento, siano assunti mediante un contratto diretto con il Parlamento europeo.
- (6) È pertanto opportuno che gli assistenti in parola siano soggetti al regime applicabile agli altri agenti, in modo tale da tener conto della loro particolare situazione.
- (7) L'introduzione di questa specifica categoria di personale non pregiudica l'articolo 29 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che dispone che i concorsi interni siano aperti soltanto ai funzionari e agli agenti temporanei.
- (8) Gli assistenti parlamentari costituiscono dunque una categoria di personale specifica del Parlamento europeo, particolarmente per quanto riguarda il fatto che essi coadiuvano i deputati al Parlamento europeo, nella loro capacità quali rappresentanti democraticamente eletti, cui è stato conferito mandato parlamentare, nell'assolvimento delle proprie funzioni.
- (9) Risulta pertanto necessaria una modifica limitata del regime applicabile agli altri agenti per includere questa nuova categoria di personale.
- (10) Data la natura delle mansioni degli assistenti, è opportuno prevedere un'unica categoria di assistenti, suddivisa tuttavia in diversi gradi da attribuire sulla base di criteri che andranno stabiliti in una decisione interna del Parlamento europeo.
- (11) I contratti degli assistenti parlamentari conclusi tra questi ultimi e il Parlamento europeo dovrebbero basarsi sulla reciproca fiducia tra l'assistente parlamentare e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui presta assistenza.
- (12) Per quanto riguarda l'introduzione di questa nuova categoria di personale, è opportuno rispettare il principio della neutralità di bilancio. A tale riguardo, il Parlamento europeo contribuisce al bilancio generale dell'Unione europea con l'intero importo corrispondente ai contributi necessari per finanziare il sistema pensionistico, eccezione fatta per il contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che viene dedotto su base mensile dal salario della persona direttamente interessata.
- (13) L'entrata in vigore delle nuove disposizioni dovrebbe coincidere con l'entrata in vigore dello statuto dei deputati al Parlamento europeo,

⁶ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

⁷ Sentenza del 19 giugno 2007, causa T-473/04 *Asturias Cuerno/Commissione*, non ancora pubblicata in Raccolta.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Parlamento europeo presenta una relazione sulla sua applicazione al fine di esaminare la necessità eventuale di adattare le norme che si applicano agli assistenti parlamentari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno della legislatura del Parlamento europeo che inizia nel 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue:

1) all'articolo 1,

dopo "– di consigliere speciale" è inserito il seguente trattino:

" – di assistente parlamentare,";

2) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 5 bis

Sono considerati "assistenti parlamentari", ai sensi del presente regime, i membri del personale scelti da uno o più deputati, assunti mediante contratto diretto con il Parlamento europeo, per assistere uno o più deputati al Parlamento europeo, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1."

3. i titoli VII e VIII con gli articoli da 125 a 127 diventano i titoli VIII e IX con gli articoli da 141 a 143. È inserito un nuovo titolo VII:

"Titolo VII

Assistenti parlamentari

Capitolo 1

Disposizioni generali

Articolo 125

1. Un "assistente parlamentare" è un membro del personale assunto dal Parlamento europeo per assistere, nelle sedi di lavoro del Parlamento europeo, in uno dei tre luoghi di lavoro dell'istituzione, uno o più deputati nell'esercizio del loro mandato parlamentare. Questi svolge mansioni strettamente collegate con le funzioni del Parlamento europeo.

Gli assistenti parlamentari sono assunti per svolgere, sia a tempo parziale, sia a tempo pieno, delle mansioni, senza essere assegnati a un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

2. Il Parlamento europeo adotta, con decisione interna, le disposizioni che disciplinano l'assunzione degli assistenti parlamentari.

3. Gli assistenti parlamentari sono retribuiti con gli stanziamenti globali destinati alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

Articolo 126

1. Gli assistenti parlamentari sono inquadrati per gradi.
2. Le disposizioni dell'articolo 1 *sexies* dello statuto, concernenti le misure sociali e le condizioni di lavoro, si applicano per analogia.

Capitolo 2

Diritti e doveri

Articolo 127

Gli articoli da 11 a 26 bis dello statuto si applicano per analogia. Il Parlamento europeo stabilisce, con decisione interna, le modalità di applicazione pratica che tengono conto della specifica natura del legame tra il deputato e l'assistente.

Capitolo 3

Condizioni di assunzione

Articolo 128

1. L'articolo 1 quinquies dello statuto si applica per analogia.
2. L'assistente parlamentare è scelto dal deputato o dai deputati al Parlamento europeo che sarà chiamato ad assistere. Fatti salvi gli ulteriori criteri che possono essere imposti nelle disposizioni di cui all'articolo 125, paragrafo 2, per essere assunti in qualità di assistente parlamentare, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità, salvo deroga concessa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, e godere dei diritti politici;
 - b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
 - c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;
 - d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;
 - e) provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere; e
 - f) aver raggiunto
 - i) un livello di studi superiori attestato da un diploma, o
 - ii) un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o

- iii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale o un'esperienza professionale di livello equivalente.

Articolo 129

1. L'assistente parlamentare è tenuto a effettuare un periodo di prova di tre mesi.
2. Se, durante il periodo di prova, l'assistente parlamentare è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può, su domanda del deputato, prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.
3. Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, il deputato al Parlamento europeo compila, qualora l'assistente non abbia dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nelle sue funzioni, un rapporto sull'idoneità dell'assistente ad espletare le sue mansioni, nonché sul suo rendimento e comportamento. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni entro un termine di otto giorni, dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Se del caso, l'assistente parlamentare in questione è licenziato dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, purché il rapporto gli sia stato comunicato prima della fine del periodo di prova.
4. L'assistente parlamentare licenziato durante il periodo di prova fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.

Articolo 130

1. Prima di essere assunto, l'assistente parlamentare è sottoposto a una visita presso il servizio medico del Parlamento europeo per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 128, paragrafo 2, lettera d).
2. Quando la visita medica di cui al paragrafo 1 ha dato luogo a un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dall'istituzione, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta da tre medici scelti dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma fra i medici di fiducia delle istituzioni. Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui al paragrafo 1, gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato.

Articolo 131

1. Il contratto di un assistente parlamentare è concluso a tempo determinato. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 140, i contratti giungono a scadenza non oltre il termine della legislatura durante la quale sono stati conclusi.
2. Il Parlamento europeo adotta una decisione interna in cui definisce i criteri applicabili all'inquadramento al momento dell'assunzione.

3. Quando un assistente parlamentare conclude un nuovo contratto, occorre adottare una nuova decisione in merito al suo inquadramento in un determinato grado.

Capitolo 4

Condizioni di lavoro

Articolo 132

1. Il deputato stabilisce la durata settimanale del lavoro di un assistente, che in tempi normali non può tuttavia superare le 42 ore settimanali.

2. L'assistente può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro.

3. Tuttavia, le ore di straordinario effettuate dagli assistenti parlamentari non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

4. Gli articoli 42 bis, 42 ter, 55 bis, e da 57 a 61 dello statuto, concernenti i congedi, la durata del lavoro e i giorni festivi, come pure l'articolo 16, commi dal secondo al quarto, e l'articolo 18 del presente regime, si applicano per analogia. Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non si applicano al di là dei termini contrattuali.

Capitolo 5

Retribuzione e rimborso spese

Articolo 133

Salvo disposizioni contrarie degli articoli 134 e 135, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 21 del presente regime e l'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto, concernenti le modalità di retribuzione e rimborso spese, si applicano per analogia. Le modalità di rimborso delle spese di missione sono fissate nelle disposizioni di cui all'articolo 125, paragrafo 2.

Articolo 134

Gli stipendi base sono fissati conformemente alla seguente tabella:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Stipendio base a tempo pieno	1 193,00	1 389,85	1 619,17	1 886,33	2 197,58	2 560,18	2 982,61

Grado	8	9	10	11	12	13	14
Stipendio base a tempo pieno	3 474,74	4 048,07	4 716,00	5 494,14	6 400,67	7 456,78	8 687,15

Articolo 135

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 250 EUR.

Capitolo 6

Sicurezza sociale

Articolo 136

Salvo disposizioni contrarie dell'articolo 137, gli articoli da 95 a 115, concernenti la sicurezza sociale, si applicano per analogia.

Articolo 137

1. In deroga all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le altre disposizioni di tale articolo, gli importi calcolati in virtù del medesimo non possono essere inferiori a 700 EUR né superiori a 2000 EUR.
2. In deroga agli articoli 77 e 80 dello statuto e agli articoli 101 e 105 del presente regime, gli importi minimi utilizzati per il calcolo della pensione e dell'indennità di invalidità corrispondono allo stipendio base di un assistente parlamentare inquadrato al grado 1.
3. Il Parlamento europeo contribuisce al bilancio generale dell'Unione europea con l'intero importo corrispondente ai contributi necessari per finanziare il sistema pensionistico, eccezione fatta per il contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che viene dedotto su base mensile dal salario della persona direttamente interessata.
4. L'articolo 112 si applica esclusivamente ai contratti conclusi per un periodo non superiore a un anno.

Capitolo 7

Ripetizione dell'indebito

Articolo 138

Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 85 dello statuto relative alla ripetizione dell'indebito.

Capitolo 8

Mezzi di ricorso

Articolo 139

Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso.

Capitolo 9

Risoluzione del contratto

Articolo 140

1. Il contratto dell'assistente parlamentare si risolve, oltre che per decesso:
 - a) alla data stabilita nel contratto, come previsto all'articolo 131, paragrafo 1;
 - b) alla fine del mese in cui l'assistente parlamentare raggiunge l'età di 65 anni;
 - c) nel caso di un assistente assunto per assistere un solo deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 2, alla fine del mese in cui si conclude il mandato del deputato, a prescindere dalla causa (decesso, dimissioni o qualsiasi altra ragione);
 - d) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'assistente parlamentare o al Parlamento europeo la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia, se quest'ultimo non supera i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;
 - e) nel caso in cui l'assistente parlamentare cessi di soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 128, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto alla lettera d).
2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 1, lettera c) o in caso di risoluzione del contratto da parte del Parlamento europeo ai sensi del paragrafo 1, lettera d), l'assistente parlamentare ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto, fatto salvo tuttavia un massimo di tre mesi di stipendio base.
3. Fatti salvi gli articoli 48 e 50, che sono applicabili per analogia, il contratto di assistente parlamentare può essere risolto senza preavviso in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali l'assistente è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene posto precedentemente in grado di presentare la propria difesa".

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Regolamento del Consiglio che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (introduzione di uno statuto di assistente parlamentare accreditato in uno dei tre luoghi ufficiali di lavoro del Parlamento europeo)

2. LINEE DI BILANCIO

2.1. Linee di bilancio e loro denominazione:

Capitolo 12 – Funzionari e agenti temporanei

Capitolo 16 – Altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione

Capitolo 20 – Immobili e spese accessorie

Capitolo 21 – Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio (acquisto, noleggio e manutenzione)

Capitolo 23 – Spese di funzionamento amministrativo corrente

Voce 3220 – Spese di documentazione e di biblioteca

Voce 4200 – Assistenti parlamentari

Voce 4220 – Assistenza parlamentare

2.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

L'azione ha durata indeterminata e sarà applicata a partire dal prossimo mandato del Parlamento europeo che inizia nel luglio 2009.

L'incidenza finanziaria della procedura comporta due aspetti: da un lato i costi direttamente connessi agli assistenti parlamentari accreditati in uno dei tre luoghi di lavoro ufficiali del Parlamento europeo e, dall'altro, le spese amministrative legate alla gestione degli assistenti parlamentari inquadrati nel regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito "RAA").

1) Spese

a) Spese legate direttamente agli assistenti parlamentari

In materia la proposta è neutra dal punto di vista finanziario.

I costi salariali nonché le spese di missione saranno interamente coperti con l'imputazione al pacchetto individuale a disposizione di ogni deputato. Nel 2009 la linea 4200 sarà alimentata con lo storno degli importi necessari a valere sulla linea 4220.

L'importo dei costi non salariali non registrerà modifiche rispetto ai costi già ora coperti da diverse linee di bilancio del Parlamento europeo.

b) Spese legate al personale addetto alla gestione amministrativa (15 posti supplementari)

La gestione degli assistenti parlamentari avrà come conseguenza un fabbisogno maggiore di risorse umane da far figurare nella procedura di bilancio.

2) Entrate

Il pagamento, a norma dello statuto comunitario, degli stipendi e delle indennità sia agli assistenti parlamentari che al personale supplementare addetto alla gestione amministrativa comporterà entrate per il bilancio comunitario a titolo dell'imposta comunitaria, del prelievo speciale e dell'affiliazione al regime pensionistico cui sono assoggettate le retribuzioni e le indennità.

2.3. Caratteristiche del bilancio:

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica PF
Cfr. punto 2.1.	SNO	SND	NO	NO	NO	5

3. SINTESI DELLE RISORSE

3.1. Risorse finanziarie

3.1.1. Spese operative

La presente proposta non comporta spese operative.

3.1.2. *Spese amministrative – cfr. i dettagli ai punti 7.2.4 e 7.2.5.*

milioni di euro (al terzo decimale)

Natura delle spese	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
Costo delle risorse umane e spese connesse	55,701	111,401	111,401	111,401	111,401	111,401	612,706
Altre spese amministrative	17,998	35,995	35,995	35,995	35,995	35,995	197,973
TOTALE SI/SP, comprensivo del costo delle risorse umane	73,699	147,396	147,396	147,396	147,396	147,396	810,679

3.1.3. *Compatibilità con la programmazione finanziaria*

- ☒ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- ☐ La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

- ☐ La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale⁸ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

3.1.4. Incidenza finanziaria sulle entrate

- ☐ Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- ☒ La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Versamenti degli assistenti parlamentari e del personale addetto alla gestione amministrativa a titolo dell'imposta comunitaria, del prelievo speciale e dei contributi al regime pensionistico comunitario sulla base dello statuto dei funzionari o del RAA, nonché versamento da parte del Parlamento europeo del contributo datoriale per gli assistenti parlamentari a titolo del regime pensionistico comunitario.

milioni di euro (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione 2008	Situazione a seguito dell'azione					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
400 (PE)	Imposta comunitaria	0	2,7	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
404 (PE)	Prelievo speciale	0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
410 (PE)	Contributi pensionistici	0	3,7	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
422 nuova (COM)	Contributi pensionistici datoriali per gli assistenti parlamentari	0	7,2	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
	a) Entrate in valore assoluto	0	13,9	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
	b) Variazione delle entrate	Δ	13,9	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6

3.2. Risorse umane ETP – cfr. dati dettagliati al punto 7.2.1.

Fabbisogno annuale	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totale organico di risorse umane	1438	1438	1438	1438	1438	1438

4. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

4.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Fino ad oggi gli assistenti parlamentari accreditati in uno dei tre luoghi ufficiali di lavoro del Parlamento europeo sono stati assoggettati a statuti diversi con conseguenti situazioni divergenti in termini di retribuzione, copertura previdenziale e in caso di malattia, di diritti

⁸ Punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale.

pensionistici, ecc. La presente azione ha lo scopo di inserire detti assistenti parlamentari nel RAA tramite la creazione di un titolo specifico.

4.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario

L'intervento comunitario risulta indispensabile poiché soltanto le istituzioni europee sono giuridicamente abilitate a inserire detti assistenti parlamentari nel RAA.

4.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

L'azione proposta ha lo scopo di creare condizioni omogenee per l'assunzione di detti assistenti parlamentari.

4.4. Modalità di attuazione (indicativa)

☒ ***Gestione centralizzata***

☒ diretta da parte del Parlamento europeo

☐ indiretta, con delega a:

☐ agenzie esecutive

☐ organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

☐ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

☐ ***Gestione concorrente o decentrata***

☐ con Stati membri

☐ con paesi terzi

☐ ***Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)***

5. CONTROLLO E VALUTAZIONE

5.1. Sistema di controllo

Le spese saranno controllate dai servizi competenti del Parlamento europeo.

6. MISURE ANTIFRODE

Saranno applicate misure di sana gestione finanziaria ed effettuati regolari controlli a posteriori.

7. DETTAGLI SULLE RISORSE

7.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

La proposta ha lo scopo di inserire gli assistenti parlamentari nel RAA onde garantire condizioni omogenee di lavoro per il personale che esegue compiti equivalenti.

7.2. Spese amministrative

7.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Organico da destinare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti /ETP)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Funzionari o agenti temporanei (capitolo 12)	AD	3	3	3	3	3	3
	AST	12	12	12	12	12	12
Assistenti parlamentari (voce 4200)		1423	1423	1423	1423	1423	1423
TOTALE		1438	1438	1438	1438	1438	1438

7.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Gestione amministrativa degli assistenti parlamentari

Assistenza ai deputati

7.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

- ☐ Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- ☐ Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio n
- ☒ Posti da richiedere nella prossima procedura 2009 – 15 posti
- ☒ Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) – 1423 posti
- ☐ Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio considerato

7.2.4. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi

milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Funzionari o agenti temporanei (capitolo 12)	0,340	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680
Assistenti parlamentari (voce 4200)	55,361	110,721	110,721	110,721	110,721	110,721
Totale costi risorse umane e costi connessi	55,701	111,401	111,401	111,401	111,401	111,401

FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI (MODALITÀ DI CALCOLO)

Calcolo medio indicativo adattato a 3 AD 5 e 12 AST 1. Gli importi comprendono stipendi e indennità, nonché i consueti contributi datoriali per questo tipo di personale in applicazione dello statuto dei funzionari.

Gli stanziamenti e i posti necessari dovranno essere inseriti nella procedura di bilancio.

ASSISTENTI PARLAMENTARI (MODALITÀ DI CALCOLO)

Calcolo medio indicativo

- per 1423 assistenti (estrapolazione dall'attuale situazione per i 736 deputati futuri)
- stipendi e assegni familiari sulla base delle condizioni retributive specifiche nei termini previsti dalla presente proposta
- indennità di dislocazione e di espatrio alle condizioni stabilite nel RAA, con l'eccezione della soglia derogatoria prevista nella presente proposta
- contributi datoriali a titolo delle casse di assicurazione malattia, infortunio e disoccupazione secondo le condizioni stabilite nel RAA
- spese (forfetarie) di missione
- contributo datoriale effettivo al regime pensionistico per gli assistenti parlamentari.

La ripartizione adottata per ogni grado è una proiezione approssimativa dell'attuale situazione:

- grado 1: 5,18% ossia 73,71 assistenti
- grado 2: 2,16% ossia 30,74 assistenti
- grado 3: 1,59% ossia 22,63 assistenti
- grado 4: 2,74% ossia 38,99 assistenti
- grado 5: 6,49% ossia 92,35 assistenti
- grado 6: 5,04% ossia 71,72 assistenti

- grado 7: 10,09% ossia 143,58 assistenti
- grado 8: 9,51% ossia 135,33 assistenti
- grado 9: 13,69% ossia 194,81 assistenti
- grado 10: 11,96% ossia 170,19 assistenti
- grado 11: 18,87% ossia 268,52 assistenti
- grado 12: 8,79% ossia 125,08 assistenti
- grado 13: 1,87% ossia 26,61 assistenti
- grado 14: 2,02% ossia 28,74 assistenti

Gli stanziamenti corrispondenti sono già coperti con risorse esistenti.

7.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi

milioni di euro (al terzo decimale)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALE
Altre spese amministrative – personale di gestione amministrativa (capitoli 12, 16, 21, 23)	0,210	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	2,310
Altre spese amministrative – assistenti parlamentari (capitoli 12, 16, 21, 23; voce 4200)	17,788	35,575	35,575	35,575	35,575	35,575	195,663
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse	17,998	35,995	35,995	35,995	35,995	35,995	197,973

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (MODALITÀ DI CALCOLO)

Il calcolo si basa su un costo medio che tiene in considerazione le altre spese per personale/amministrative, nonché le spese di funzionamento e di infrastruttura.

Il costo medio ammonta a circa 28.000 €/anno per il personale di gestione amministrativa e a circa 25.000 €/anno per gli assistenti parlamentari.

Per quanto riguarda gli assistenti parlamentari gli stanziamenti corrispondenti sono attualmente già iscritti nel bilancio del Parlamento europeo onde far fronte al fabbisogno di assistenti accreditati in loco secondo le regole vigenti.

Per quanto riguarda il personale di gestione amministrativa, gli stanziamenti necessari dovranno essere inseriti nella procedura di bilancio.